Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n. 2890

adottata dal Direttore Generale in data - 8 NOV. 2001

OGGETTO: Affidamento redazione progettazione e Direzione lavori di manutenzione e adeguamento del Presidio Sanitario di Perdaxius Ing. Giacinto Granella.

Il Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

ATTESO — che, ai sensi degli artt. 14 e 16 della Legge quadro 109/94, l'Azienda ai fini della realizzazione delle Opere Pubbliche deve predisporre adeguato progetto;

RILEVATO — che l'Azienda deve porre in essere gli interventi programmati inerenti i finanziamenti relativi alla fase finale ex articolo 20 L. 67/88;

DATO ATTO — che relativamente alle opere di edilizia è necessario predisporre i relativi progetti ed affidare la Direzione lavori limitando nell'attuale fase l'incarico al solo progetto preliminare, rinviando la fase successiva su esplicita richiesta della ASL a fronte della definitiva assegnazione del finanziamento;

CONSIDERATO — che ai sensi dell'art. 17 p. 12 della citata Legge quadro 109/94, gli incarichi professionali il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU (£. 82.998.400) possono essere affidati a tecnici di fiducia, di comprovata esperienza e capacità professionale;

RITENUTO — di dover proporre specifico schema di convenzione;

PROPONE

- l'adozione di formale atto deliberativo inerente l'affidamento dell'incarico professionale;

IL DIRETTORE GENERALE

ACQUISITA — l'Istruttoria del Servizio;

SENTITI — il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

- di nominare, sulla base della specifica e consolidata esperienza e capacità professionale l'Ing. Giacinto Granella di Giba per la redazione del progetto e della Direzione lavori per la manutenzione ed adeguamento del Presidio di Perdaxius per un importo totale di progetto, complessivo di spese generali di £. 200.000.000, Euro 103291,38, oltre la responsabilità sulla sicurezza in fase progettuale ed in fase di esecuzione;

- di dare atto che il presente affidamento costituisce impegno dell'Azienda per il solo progetto preliminare per cui le successive fasi devono essere espressamente richieste dall'Azienda a fronte della erogazione del finanziamento medesimo;

segue Deliberazione 2890 *del*

- 8 NOV. 2001

- di adottare l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti con il professionista;
- di dare atto che le spese di progettazione andranno a gravare sul finanziamento dell'opera.

Il Direttore Generale
(dr. Emilio Simeone)

DIR. AMM.

DIR. SAN.

ACQ/AGULLI

SETT-PATR/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 2890 del - 8 NOV. 2001

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 9 NOV. 2001 al 23 NOV. 2001

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n: 01 cond. (pg. 11)

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7

C A R B O N I A

CONVENZIONE

Contenente le norme e condizioni per il conferimento dell'incarico della progettazione, direzione lavori, nonché di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgv. 494/96 dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Presidio sito nel Comune di Perdaxius; ==========

L'anno duemilauno, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 7, in Via Dalmazia 83, Carbonia, ==========

TRA I SIGNORI

1) Dott. Emilio Simeone, nato a Iglesias il 29 Agosto 1945, nella qualità di Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Sanitaria Locale 7, con sede in Via Dalmazia 83, Carbonia, C.F. e P.IVA 02261310920, in seguito denominata "Azienda"; ==========

2) Ing. Giacinto Granella, nato a Giba, il 7 Maggio 1961 con studio in Giba – Via IV Novembre 16 ed ivi residente, C. F. _____ iscritto all'Ordine Professionale della Provincia di Cagliari al n° 3077, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse proprio, in seguito denominato Professionista; ==========

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L'Azienda USL 7 di Carbonia, in esecuzione della Deliberazione _____ del _____, affida all'Ing. Giacinto Granella

l'incarico della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori, nonché di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per gli adempimenti di cui agli artt. 4 e 5 del D. Leg.vo 494/96 per la ristrutturazione, manutenzione straordinaria, compresi gli adeguamenti alle norme vigenti del Presidio Sanitario sito in Perdaxius, per l'importo totale di progetto di £.200.000.000 (lire duecentomilioni); ==========

L'incarico comprende tutte le seguenti prestazioni, così come disciplinate dal D.P.R. 554/99, in particolare dagli articoli dal 15 al 24, dal 46 al 49, 35 e 124, rilevando che il progetto deve tenere conto del rispetto del miglior rapporto fra benefici e costi globali di manutenzione e gestione e deve rispecchiare le ulteriori disposizioni fissate dal citato art. 15 D.P.R. 554/99. L'incarico comprende, inoltre, tutti gli oneri e gli adempimenti in sede di progettazione ed esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza così come previsto dal D. Lg.v 494/96, e quant'altro occorra per consentire l'accreditamento della struttura. ==========

ART. 2. Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive dell'Amministrazione della U.S.L. ed in totale ottemperanza delle norme vigenti. Il medesimo professionista resterà obbligato alla rigorosa osservanza delle norme contenute nella legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, del Regolamento adottato con D.P.R. 21.12.1999, n° 554 e del Capitolato Generale adottato con Decreto n° 145 del 19.04.2000. Il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari allegati in base alle disposizioni e direttive che riterrà opportuno impartire l'Amministrazione della U.S.L., tramite il Responsabile del Procedimento. ***Ai fini dell'art. 4 comma 61 della L.662/96*** il professionista rilascia

apposita dichiarazione liberatoria per l'Azienda. ==========

ART. 3. Il progettista dovrà presentare, nel termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricezione della lettera di incarico, il progetto preliminare, redatto ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 554/99, deve comprendere tutti gli impianti speciali nel rispetto delle norme CEI e leggi connesse (L. 46/90 e altre) nonché sulle barriere architettoniche, norme antincendio, norme sul contenimento energetico (L.10/91), quantificando l'entità approssimativa dell'opera e l'ordine di grandezza della spesa. Qualora, per l'elevatezza della spesa o per altro suo insindacabile giudizio, l'Azienda non ritenesse conveniente dare ulteriore seguito allo sviluppo delle successive fasi progettuali, la medesima sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del progettista. In siffatto caso, e sempre che il progetto preliminare sia stato giudicato dall'Amministrazione e, se del caso, dai competenti Organi tecnici di controllo, attendibile, adeguatamente studiato e regolare, competerà al progettista soltanto il compenso determinato dal suddetto D.P.R. 554/99, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni corrispettivo e di ogni spesa ed oneri accessori sostenuti dal progettista in dipendenza della presente Convenzione. Qualora invece il progetto preliminare non venisse accolto per difetto dello studio o per inattendibilità tecnica, al progettista non sarà dovuto compenso alcuno, né l'Amministrazione avrà l'obbligo di reincaricare lo stesso progettista di un nuovo studio, in sostituzione di quello non accettato. ==========

Nell'attuale fase la presente Convenzione si intende operativa esclusivamente per l'incarico della redazione del progetto preliminare. Il

compenso spettante sarà quindi commisurato alla sola progettazione preliminare (progetto di massima). L'avvio delle successive fasi progettuali sarà riconosciuto dall'Azienda solo ed esclusivamente in presenza di formale autorizzazione epistolare inoltrata mediante Raccomandata A. R., esclusa qualsiasi altra forma; ==========

ART. 4. I progetti definitivo ed esecutivo dell'importo sopra determinato come eventuale perizia suppletiva e/o di variante, elaborati in tutte le loro parti nel rispetto delle vigenti norme per le opere pubbliche, dovrà essere consegnato all'Amm.ne, nel numero degli esemplari occorrenti e richiesti dalla Azienda U.S.L., di una copia in controlucido e dei dischetti per computer necessari, contenenti gli elaborati di progetto. Il progetto definitivo deve essere prodotto entro il termine ultimo di giorni 45 (quarantacinque) dalla formale richiesta scritta dell'ASL. Il progetto esecutivo entro il termine di giorni 30 (trenta) dall'avvenuto nulla-osta sul progetto definitivo. Qualora la presentazione del progetto definitivo e/o esecutivo avvenga oltre il termine sopra indicato l'incarico si intende decaduto ed il professionista non potrà vantare diritto alcuno né alla corresponsione degli onorari né al rimborso spese. Eventuali consegne di progetto sia preliminare che definitivo e/o esecutivo dopo i termini precedentemente stabiliti comporteranno una penale giornaliera, se non adeguatamente giustificato il ritardo, di £. 100.000 (centomila), fatta salva la facoltà di rifiutare l'accettazione dei progetti stessi per ritardi eccedenti i 30 giorni e ritenerli come non prodotti, con automatico decadimento dell'incarico, fatta salva l'applicazione delle penali senza diritto ad alcun rimborso o compenso. Il Professionista è tenuto a predisporre le necessarie

richieste (che saranno firmate dall'Amm.ne) e documentazioni tecniche e a presentarle ai competenti Uffici, per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o pareri preliminari necessari (C.T.R.S., CTAP/CTR, VV.FF., Concessione Edilizia, etc.) e seguendo tutte le fasi di approvazione del progetto (senza le quali il progetto non può ritenersi approvato. Il progetto deve essere esaustivo e tenere conto di tutte le norme esistenti, in specie quelle sull'accreditamento delle strutture sanitarie e sugli impianti. ==========

ART.5. Il Progettista si impegna a introdurre nel progetto, anche se elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e degli Enti Istituzionali, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso secondo le norme stabilite per le opere per conto dello Stato e senza che ciò dia titolo a speciali maggiori compensi per il progettista. ==========

ART. 6. A rimborso delle spese di viaggio, di n°10 copie complete del progetto esecutivo, delle spese per il Visto dell'Ordine di appartenenza sulle specifiche e quanto indicato nel precedente ART. 5 di vitto e di alloggio per il tempo prestato fuori ufficio dal progettista e dal suo personale di aiuto, nonché delle spese di sopralluogo, verifica e rilievi (ivi compresi gli impianti attuali) di qualunque natura incontrate per l'esecuzione del progetto ivi compresi eventuali rilievi topografici, e cioè per i rimborsi agli artt. 4 e 6 della Legge 02.03.49, n°143 e successivi aggiornamenti, sarà corrisposta al progettista dopo che il progetto sarà ritenuto ammissibile da parte dell'Amministrazione e, se del caso, in quanto necessario dai Competenti Organi Tecnici la somma pari al 45% (quarantacinque per cento) dell'onorario di cui al successivo art. 7. ==========

ART.7. L'onorario per lo studio e la compilazione del progetto sarà calcolato ai sensi del D. M. 04.04.2001 – Aggiornamento degli onorari spettanti agli Ingegneri e Architetti. Agli effetti del conteggio degli onorari, l'incarico di che trattasi è compreso nella Classe I e Cat. b per il progetto architettonico, Classe III Cat. a per il progetto impianto idrico-sanitario, Classe III Cat. b per il progetto impianto di condizionamento, Classe III Cat. c per il progetto dell'Impianto Elettrico. Il conteggio degli onorari dovrà essere fatto sull'importo a base d'asta dei lavori. Sugli onorari, come sopra determinati, sarà applicato, ai sensi del comma 12 bis art. 4 L. 155 del 26.04.89, uno sconto del 10% (lire dieci ogni cento lire) sui minimi di tariffa. Relativamente all'incarico di Coordinatore della sicurezza per gli adempimenti di cui al D. Lgv. 494/96 al professionista compete, a tacitazione di ogni e qualunque spesa e o compenso, il seguente compenso:

- Coordinatore per la progettazione: un compenso pari ad una percentuale del 40% delle aliquote c + f della Tab. b della tariffa professionale con riferimento agli importi e alle percentuali di cui alla classe e categoria sopradetta con un minimo di £.1.500.000 oltre al compenso integrativo per la predisposizione del fascicolo di cantiere informativo di £.500.000;
- Coordinatore per la esecuzione lavori: un compenso pari alla percentuale del 50% dell'aliquota g + i della Tab. B della tariffa professionale con riferimento agli importi e alle percentuali di cui alla classe e categoria sopradetta, con un minimo di £.1.500.000. ==========

  Qualora si verificasse un aumento dei tempi di esecuzione, rispetto a quelli contrattuali , gli onorari del Coordinatore in esecuzione, saranno aumentati in proporzione alla maggiore durata dei lavori. ==========

Qualora fosse redatta una perizia che comportasse una riedizione del Piano di Sicurezza, sarà riconosciuto un onorario aggiuntivo dedotto da quello per la redazione della perizia con lo stesso procedimento di calcolo relativo agli onorari del Coordinatore per la Progettazione. ====

ART.8 .Per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto esecutivo redatto dal progettista, sia che l'elaborato del progetto stralcio avvenga prima dell'approvazione del progetto generale da parte dei competenti Organi e sia che esso venga effettuato in via successiva sarà corrisposto al progettista che di fatto elabora il progetto stralcio un compenso pari al 25% che sarà calcolato sul compenso globale risultante dall'applicazione della tariffa professionale seguendo le stesse modalità per la determinazione del compenso relativo al progetto generale esecutivo, ma riferito all'importo dello stralcio, la misura percentuale in questo caso dei compensi accessori di cui all'art. 13 della Legge 02.03.1949, n° 143, sarà fissata nella stessa misura di quella stabilita all'art. 7. ==========

ART.9. Il pagamento degli onorari come sopra determinato sarà corrisposto quando il progetto preliminare o esecutivo abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione e se del caso, da parte dei competenti Organi Tecnici, e solamente dietro presentazione da parte del progettista della polizza di cui al comma 5 art.30 L. 109/94. Se il ritardo dell'approvazione non dipenda dall'Amministrazione bensì da manchevolezze di elaborazione del progetto, nella eventualità che il Professionista non produca il progetto con le modifiche necessarie nel termine di 30 giorni dalla richiesta saranno applicabili le penali previste dal precedente art. 5. ==========

ART. 10. L'aggiornamento dei prezzi di progetto, quando la prestazione sia stata effettuata dallo stesso progettista sarà compensata nel seguente modo.

a) Se l'aggiornamento è effettuato sulla base di semplici variazioni percentuali dei prezzi primitivi, con un'aliquota pari al 20% di quella relativa al preventivo particolareggiato di cui alla tabella B allegata alla Legge 02.03.1949 n° 143.Se l'aggiornamento è effettuato sulla base di nuove analisi, con un'aliquota pari al 40% di quella relativa al preventivo particolareggiato di cui alla tabella della medesima legge. Al compenso di cui alla lettera A) e B) del presente articolo dovranno naturalmente aggiungersi i compensi di cui all'art. 7 della presente convenzione e nella stessa misura percentuale fissata in tale articolo.

ART. 11. Il progetto, nelle sue diverse fasi, resterà di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, come anche introdurre nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni tutte quelle variazioni ed aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempre che non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica e architettonica, nonché nei criteri informatori essenziali. ======

ART. 12. Nel caso che il Progettista non ottemperi alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante l'esecuzione dell'incarico, la decisione in merito sarà demandata all'Organo Tecnico competente all'approvazione del progetto. Nel caso in cui in Professionista non ritenesse di uniformarsi alle decisioni del predetto Organo, l'Amministrazione potrà disporre la revoca

dell'incarico con motivato provvedimento ed al Progettista non potrà essere liquidato compenso alcuno se non l'ammontare delle spese in proporzione alla prestazione fino a quel momento di fatto espletata. ==========

ART. 13. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, sia in relazione all'espletamento della prestazione e sia in ordine alla determinazione nel corrispettivo, valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia. ==========

ART. 14. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente affidamento nonché alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo saranno deferite al Giudice ordinario. E' escluso l'arbitrato. ==========

ART. 15. Se in fase di esecuzione dei lavori fosse necessario redigere una perizia per carenze progettuali, sarà applicata, senza possibilità di ricorso alcuno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una penale pari al 10% dell'importo totale (onorari e spese) liquidato in sede progettuale. Per tale motivo la parcella relativa alla progettazione, come tutte le competenze in acconto saranno liquidate nella misura massima del 90% con trattenuta del 10%, a garanzia, da liquidarsi a collaudo positivo avvenuto, dell'opera.

ART. 16. Il Professionista nelle proprie funzioni, si deve raccordare con il Responsabile del Procedimento individuato dalla ASL, che rappresenta le esigenze dell'Amministrazione. ==========

ART. 17. Sono a carico del Professionista le spese di bollo e di registrazione della presente convenzione nonché le imposte e le tasse previste dalle

vigenti disposizioni ed i diritti di segreteria, senza diritto a rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione della presente convenzione. ==========

ART. 18. Per quanto concerne l'incarico affidatogli il Professionista elegge domicilio ai fini legali nel Comune di Carbonia (CA). L'importo presuntivo degli onorari è quantificato in £ 5..000.000 (pari a Euro 2582,28) per la fase preliminare ed in £. 37.000.000, Euro 19108,91 , per la successiva fase; ==

ART.19. Il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non aver rapporti con Amministrazioni Pubbliche che implichino incompatibilità con l'esercizio della libera professione ed in relazione all'incarico affidatogli, che quindi non esistono impedimenti di nessun tipo in ordine allo svolgimento dell'incarico affidatogli. ==========

ART. 20. Ai fini dell'espletamento dell'incarico il progettista si assoggetta alla stipula di apposita e specifica copertura assicurativa ai sensi dell'art. 30 c. 5 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità fissate dall'art. 105 del DPR 554/99. Il professionista si rende responsabile per i danni subiti dall'Azienda in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. ==========

Tale responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che l'Azienda deve rapportare in relazione all'esecuzione delle varianti, fatta salva la facoltà di richiedere maggiori danni e/o indennizzi. ==========

ART. 21. La registrazione fiscale della presente convenzione avverrà a tassa fissa, essendo le prestazioni professionali previste operazioni imponibili ai fini IVA. ==========

ART. 22. La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Professionista mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo l'approvazione di Legge. ==========

Carbonia, lì

IL PROFESSIONISTA

Il DIRETTORE GENERALE
dell'AZIENDA U.S.L. n°7

[illegible] composto di

n. 11 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2890 DEL - 8 NOV. 2001

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

REGIONE SARDEGNA ★ SERVIZIO SANITARIO ★